DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI EFFETTUATO MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE

Art. 9

Infrazioni compiute da autobus immatricolati all'estero

Chiunque svolga con autobus immatricolati all'estero servizi di noleggio di autobus con conducente privi delle autorizzazioni o dei documenti di controllo previsti dalla normativa nazionale o comunitaria e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 6.000 euro, con le modalita' di cui all'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La sanzione di cui al comma 1 e' ridotta di un terzo nei casi in cui il servizio di trasporto venga effettuato con modalita' diverse da quelle indicate nell'autorizzazione o nel documento di controllo.

Versione in vigore dal 16 dicembre 2003, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina dell'attivita' di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente
Estremi	Legge 11 agosto 2003, n. 218
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-dell-attivita-di-trasporto-di-viaggiatori-effettuato/art-9-infrazioni-compiute-da-autobus-immatricolati-all-estero

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it